

PARTE QUARTA
NORME IGIENICO-COSTRUTTIVE

TITOLO I

Norme di buona costruzione

Art. 61 - Obbligo di recingere le aree fabbricabili e gli spazi fra i fabbricati

Tutte le aree inedificabili e non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico transito, dovranno essere recintate in modo tale da evitare che ad esse possano accedere estranei o vi si possano depositare o gettare immondizie.

La recinzione dovrà realizzarsi a norma dell'apposito articolo e dovrà essere comunque tale da non costituire un'offesa alla vista ed una deturpazione dell'ambiente circostante.

Art. 62 - Sistemazione degli spazi liberi

Nelle zone in corso di urbanizzazione e di edificazione, gli spazi circostanti gli edifici o tra essi compresi dovranno essere sistemati e mantenuti decorosamente.

La stessa disposizione si applica anche nel caso di aree non ancora edificate o, per qualsiasi ragione, non edificabili.

Gli spazi liberi, non occupati dalle costruzioni, pertinenti ad ogni fabbricato o gruppo di fabbricati, dovranno essere sistemati a giardino ad eccezione delle aree destinate a parcheggio.

Nelle zone nelle quali sia permesso o concesso lo insediamento dei complessi produttivi, la Commissione Edilizia potrà limitare secondo particolari rapporti le destinazioni degli spazi liberi, utilizzati a parcheggi, o a depositi ed a verde.

Art. 63 - Caratteristiche dei terreni edilizi e fondazioni

E' vietato costruire edifici sul ciglio od alla base di dirupi su terreni esposti ad inondazione o ad erosione dai corsi d'acqua, su terreni di struttura eterogenea, detriti di riporto recente, franosi o comunque suscettibili di assessamento o scoscendimento.

Quando ciò sia possibile, le fondazioni debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, e di sufficiente portanza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreno di struttura eterogenea, si debbono adottare quei mezzi atti a garantire un solido appoggio delle fondazioni, oppure ricorrere a fondazioni a platea generale di calcestruzzo cementizio, o ad altri tipi di fondazione speciali.

Le fondazioni debbono essere preferibilmente realizzate in calcestruzzo di cemento.

Art. 64 - Salubrità del terreno, provvedimenti per terreni umidi

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia stato utilizzato come deposito di immondizie, di letame e di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato rinnovando le materie nocive e rendendo salubri le condizioni del sottosuolo.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido e esposto all'invasione di acque sotterranee e superficiali si dovrà provvedere ad un sufficiente drenaggio ed all'adozione di tutti gli accordimenti necessari per proteggere le fondazioni e le murature contro l'umidità e gli allagamenti.

E' proibito l'uso di materiali igroscopici per le fondazioni e le chiusure perimetrali.

In ogni caso è fatto l'obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

E' proibito l'impiego di materiali di demolizione salnitratati e inquinati come pure l'uso di terre e materiali provenienti da luoghi malsani e non ben puliti.

L'uso edilizio non sarà comunque consentito se risulterà difficile ed impossibile il deflusso delle acque meteoriche o di rifiuto.

Art. 65 - Camere d'aria, intercapedini, vespai

I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formati camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e sufficientemente ventilati.

Art. 66 - Fondazioni e strutture degli edifici: disposizioni particolari

A norma degli articoli 3 e 4 della legge 25 novembre 1962 n. 1684 e legge 5 novembre 1971 n. 1086 è decreto ministeriale 16 giugno 1976:

- a) in qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. E' vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine tra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
- b) gli edifici pubblici e privati con 4 e più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica;
- c) le fondazioni dovranno essere previste in relazione alla natura del terreno, tenendo conto dell'escursione della falda freatica sotterranea.
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture e la natura del terreno d'appoggio;
- d) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi e con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a secco solo se legate con malte di calce e pozzolana;
- e) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame, se non convenientemente spaccato e lavorato.
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di con

glomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi, nell'uno e nell'altro caso, a tutta larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare i m. 1,60 da asse ad asse;

- f) i progetti per edifici di abitazione dovranno prevedere un sovraccarico accidentale di almeno 200 kg/mq. utile;
- g) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte orizzontali.
Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
- h) le travi in ferro dei solai a voltine o travelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate devono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma.
Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 o di 30 cm. gli appoggi non possono essere inferiori a cm. 30 o cm. 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
- i) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire, in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni importanti.
Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm. 16. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno 4 barre di ferro in tondoliscio o nervato di almeno \varnothing 10, una in corrispondenza di ciascun angolo, con legature trasversali;
- l) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi cordoli non devono avere altezza inferiore a quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei

solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti con armatura metallica e tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per l'esecuzione e l'accettazione;

- m) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme vigenti per la loro accettazione.

Art. 67 - Scale

Ai sensi dell'art. 5 della istruzione ministeriale
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;
i vani scala possono fruire di illuminazione artificiale.

Art. 68 - Impianto di ascensori, montacarichi e simili

L'eventuale impianto di ascensori dovrà essere dimensionato, per numero e capacità delle cabine, alla altezza dell'edificio ed al numero dei locali serviti; esso dovrà essere attuato a regola d'arte e con gli accorgimenti tecnici atti ad impedire la trasmissione di rumori e vibrazioni. Le medesime prescrizioni valgono per montacarichi ed altre attrezzature simili.

Tali impianti dovranno essere installati secondo norme e regolamenti vigenti.

Art. 69 - Zoccolature e gronde

I muri intonacati se non provvisti di altri materiali isolanti, debbono avere un'opportuna zoccolatura di protezione in pietrame naturale o artificiale.

Le gronde degli edifici debbono essere realizzate in cemento armato o con strutture atte a garantire l'assoluta stabilità.

Esse debbono avere forma decorosa e dimensioni convenienti.

Valgono le prescrizioni relative agli elementi in oggetto.

Art. 70 - Rifinitura interna e pavimenti

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per la decorazione degli ambienti non devono contenere le sostanze nocive vietate dal R.D.L. 7 gennaio 1923 n. 76.

Tutti i locali dovranno essere dotati di pavimentazione. La superficie dovrà essere dura, liscia, priva di fessure e con giunti opportunamente sigillati.

Sono ammessi tutti quei materiali che offrono particolari garanzie di applicazione e durata (marmi, parquet, gres, moquettes).

Art. 71 - Isolamento termico-acustico

Allo scopo di proteggere i locali di abitazione dagli effetti della variazione di temperatura, i muri perimetrali dovranno essere tali da garantire un adeguato isolamento termico e garantire particolari coefficienti di trasmissione termica K.

Tali caratteristiche dovranno essere garantite anche per i solai di apertura dell'ultimo piano abitabile.

Inoltre dovrà essere curato anche l'isolamento acustico degli ambienti impiegando accorgimenti tecnici e materiali opportuni.

Si prescrive comunque che, allo scopo di isolare ciascun pavimento dal sottostante solaio, venga posto tra di essi un opportuno strato di materiale isolante.

Si richiamano le disposizioni della legge 30 aprile 1976 n. 373 "norme per il contenimento del consumo energetico per gli edifici".

Art. 72 - Protezione dell'umidità

Costruendo su terreni umidi, è fatto obbligo di adottare tutti quei provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni alle soprastanti murature.

I muri esterni dei fabbricati dovranno dare sufficiente garanzia d'isolamento dall'umidità e di coibenza termica. Pertanto si escludono murature di spessore inferiore ai cm. 40 che non siano costituite da elementi formanti camera d'aria, o da materiali speciali capaci di fornire le garanzie richieste.

I muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati di materie impermeabili di sufficiente spessore.

Tutti gli edifici aventi il piano terreno destinato ad abitazione e non a cantinato dovranno essere provvisti di un vespaio di isolamento, munito di cunicoli di aereazione, dal terreno dell'altezza di almeno 40 cm. posto al di sotto del sottofondo del pavimento.

I locali seminterrati devono avere i muri e i pavimenti protetti dalla umidità del suolo mediante opportuna intercapedine e materiali impermeabilizzati.

Il perimetro dei fabbricati, quando non esiste il pubblico marciapiede o la massicciata stradale, deve essere protetto dalle acque meteoriche mediante un ampio marciapiede o mediante una cunetta raccordata alla fognatura.

Le coperture a terrazza devono avere pendenza non inferiore all'1%, devono essere convenientemente impermeabilizzati ed avere un numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane.

Tali bocchettoni saranno muniti di griglie metalli che a cuffia in modo da evitarne l'ostruzione.

I tetti, siano essi con copertura a tegola, a tegole curve o lastre di ardesia, devono essere costruiti a perfetta tenuta d'acqua, nonchè in modo da garantire che l'umidità non passi nei locali sottostanti.

Nelle costruzioni di edifici non possono venire usati materiali inquinati ed eccessivamente igroscopici.

Art. 73 - Deflusso delle acque pluviali e smaltimento delle
acque di rifiuto

Tutti i fabbricati prospicienti il suolo pubblico devono essere muniti di docce di gronda orizzontali e verticali per lo scarico delle acque pluviali, le quali dovranno essere condotte fin al suolo con tubi, di cui gli ultimi tre metri nel muro, e quindi immesse nei condotti sotterranei della via.

Ove questi non esistano, i proprietari dei fabbricati dovranno provvedere a convogliare le acque in un pozzo perdente nel proprio cortile ed immetterle poi, a loro spese, nella fognatura stradale quando essa venisse costruita.

E' vietato dare sfogo diretto sul suolo pubblico alle acque di cortili e di qualsiasi area interna.

E' vietato immettere nei tubi di gronda acque provenienti da latrine, acquai, lavatoi, bagni e simili.

Nelle zone sprovviste di fognatura stradale, lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà avvenire in pozzi perdenti previa depurazione in fossa settica purchè la superficie del terreno assorbente sia ritenuta sufficiente dalla Amministrazione Comunale in base ai criteri indicati dall'Ufficiale Sanitario.

Quando la superficie assorbente non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente, si dovrà provvedere con pozzi neri impermeabili costruiti a regola d'arte da spurgare secondo le modalità del Regolamento d'Igiene.

Lo smaltimento delle acque di rifiuto potrà anche avvenire in corsi d'acqua previa efficiente depurazione, riconosciuta idonea dall'Ufficiale Sanitario, e comunque sempre nel rispetto degli articoli 217-226-227 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 e della legge regionale 19/8/1974 n. 48, e della legge dello stato n. 319.

In questo caso dovranno essere precisati e indicati su piante topografiche i singoli scarichi nei corsi d'acqua.

Art. 74 - Acqua potabile

Ogni fabbricato dovrà essere provvisto di acqua potabile distribuita dall'acquedotto comunale in modo proporzionale al numero dei locali abitati in modo da garantire regolare rifornimento in ogni alloggio.

Qualora la località o la via in fregio alla quale è ubicato il fabbricato sia sprovvista di acquedotto, l'approvvigionamento idrico potrà essere assicurato da sorgenti o pozzi, la cui potabilità dovrà essere accertata dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente agli edifici non dovranno aver contatti con condotti di fognatura ma essere separati con opportune protezioni.

Le sorgenti od i pozzi di acqua potabile devono distare almeno 10 metri dai pozzi neri, dai depositi di letame e di immondizie.

I serbatoi d'acqua devono essere muniti di chiusura stagna ed essere facilmente ispezionabili e ripuliti.

Art. 75 - Impianti igienici interni, canalizzazioni e canne fumarie

Ogni alloggio dev'essere munito almeno dei seguenti servizi:

- a) di un gabinetto regolamentare con relative attrezzature ed impianti
- b) di una cucina dotata di camino e di canna fumaria, o d'impianto elettrico di aspirazione con relative attrezzature ed impianti.

I tratti di parete corrispondenti agli acquai, lavabi e camini devono essere protetti con piastrelle (di maiolica o di ceramica o di gres) o con altro materiale impermeabile.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato (di piombo, se l'acqua non è aggressiva).

I condotti secondari di scarico delle acque bianche e luride delle singole unità debbono essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente di acqua di almeno 3 cm. prima di raccordarsi con le colonne di scarico, e ciò per evitare ogni cattiva esalazione.

Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere.

Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione, debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile. Esse saranno poste a distanza non inferiore a cm. 16 da qualsiasi travatura o tavolato in legname. Qualora fossero realizzate nei muri, devono essere circondate da muratura massiccia di spessore non inferiore a cm. 15 e rifinite internamente con intonaco ben liscio.

I fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e ben assicurati alla copertura.

La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo diverse disposizioni igieniche.

Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossanti all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico.

I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere collocati esternamente agli alloggi, ed allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili; analoghe disposizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di distribuzione all'interno delle abitazioni.

Art. 76 - Immondezzai

La spazzatura ed i rifiuti organici putrescibili, prodotti negli edifici residenziali o con altra destinazione, debbono essere provvisti di appositi locali di raccolta o immondezzai.

Negli edifici di nuova costruzione che abbiano più di 2 piani fuori terra o più di 4 alloggi, gli immondezzai debbono osservare le seguenti prescrizioni:

- essere situati al piano terreno dell'edificio (è ammesso l'immondezzaio al seminterrato od al sotterraneo quando questi sono accessibili con rampa carrabile);
- essere facilmente raggiungibili dai carrelli porta-bidoni e simili;
- avere capacità adeguata e comunque dimensioni tali da consentire le manovre di carico, di asportazione dei recipienti e di pulizia;
- avere il pavimento liscio con opportune pendenze per il lavaggio e scarico raccordato alla fognatura;
- avere le pareti (in muratura o c.a.) rivestite od intonacate con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con spigoli arrotondati;
- avere una sufficiente illuminazione;
- avere una porta metallica che assicuri una chiusura ermetica;
- aprirsi verso l'esterno (cortile) e comunque verso spazi aperti anche grigliati;
- avere all'interno od in prossimità dell'accesso, una presa d'acqua per il lavaggio periodico del locale;
- essere provvisto di adeguato esalatore.

Le canne di caduta debbono avere le seguenti caratteristiche:

- sezione ovale o rotonda o, comunque a spigoli arrotondati

- con dimensione minima di cm. 30x30 e superficie interna liscia e lavabile;
- andamento verticale senza curve o gomiti;
 - dispositivo di base atto ad assicurare il conferimento dei rifiuti nel recipiente senza disperdimento al suolo;
 - bocchette di carico ai piani atte ad impedire la dispersione delle immondizie sul pavimento; dotate di portello metallico a buona tenuta;
 - essere prolungate, da esalatore, avente la sezione minima di diametro cento m/m fino sopra la copertura, in posizione lontana da finestre di abitazioni o da terrazze accessibili, l'esalatore dev'essere munito di turrino o cappello.

Le bocchette di carico ai piani, debbono essere situate verso l'esterno, sui balconi o terrazze; è vietata la apertura di bocchette sui pianerottoli di scala, salvo che siano collocate in apposito vano isolato, aerato direttamente dall'esterno o munito di efficiente esalatore, chiuso con porta a buona tenuta.

Negli edifici esistenti l'immondezzaio può non osservare tutte le norme di cui sopra ed essere ricavato anche all'interno; purchè risponda allo scopo e non provochi inconvenienti di ordine igienico e sanitario. Pertanto esso dovrà essere idoneo ad un agevole e frequente svuotamento; dovrà avere una imposta metallica a buona tenuta; dovrà essere sufficientemente distante dai locali abitati; dovrà avere pavimento e pareti impermeabili ed un adeguato esalatore.

La vuotatura del locale ed il trasporto delle immondizie dovranno effettuarsi in ore adatte e con tutte le cautele perchè non si spargano immondizie, non si arrechi danno e non si provochino inconvenienti.

Art. 77 - Lavatoi e stenditoid

Ogni alloggio dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie comprese quelle per il bucato, sistemate nel bagno o nell'antibagno.

Potranno inoltre essere previste attrezzature di carattere collettivo per tale scopo e potranno essere previsti all'interno della costruzione appositi spazi comuni, adeguatamente ventilati con funzione di stenditoid.

Art. 78 - Fogne private

I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni, saranno costruiti in calcestruzzo di cemento ed avranno forma e dimensioni tali da garantire un libero scarico delle acque sia bianche che luride.

Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli immetteranno in fosse di chiarificazione costruite secondo le prescrizioni dell'articolo seguente ed approvate di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario.

I fognoli saranno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, e ciò con l'osservanza delle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale in materia di dimensioni, pendenze e forma.

Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

Art. 79 - Fosse di depurazione biologica - Pozzi neri

Laddove il raccordo alla fognatura comunale non sia possibile, è prescritto il preliminare trattamento dei liquidi di rifiuto domestico ed è pertanto obbligatoria la costruzione di fosse di depurazione biologica (dette anche fosse settiche o di chiarificazione), nella misura di una fossa per ogni edificio.

La costruzione o la modifica di dette fosse dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità comunale, e ciò per la ubicazione, per il sistema costruttivo, per il dimensionamento e per lo smaltimento finale dell'effluente delle fosse stesse (dispersione nel sottosuolo, scarico in un corso d'acqua ecc.).

L'Autorità comunale ha la facoltà di controllare in corso d'opera ogni lavoro concernente le fosse di depurazione, e di negare la dichiarazione di abitabilità quando non siano state osservate le sue prescrizioni.

Le fosse settiche debbono essere sempre costruite su suolo privato; debbono distare almeno ml. 0,50 dai muri di fabbricati (lo spazio interposto va riempito di terreno argilloso ben compresso) ed almeno ml. 10 dai pozzi, da qualunque altro serbatoio di acqua potabile o da locali di vendita o di deposito di derrate alimentari.

Le fosse settiche debbono essere di norma costruite a due scomparti: la fossa anaerobica deve avere la capacità di almeno mc. 2 (con aggiunta di mc. 0,100 per ogni stanza dell'edificio oltre la decima); la fossa aerobica deve avere la capacità di almeno $1/3$ della fossa anaerobica. Comunque, la capacità globale di dette fosse non può essere inferiore a mc. 3 e deve essere tale da consentire un periodo di sosta dei liquidi di almeno 36 ore.

Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura con malta di cemento, intonacate pure con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e debbono avere gli angoli arrotondati. Lo scomparto aerobico dovrà essere munito di un tubo di aereazione di diametro non inferiore a cm. 10 da prolungare all'altezza dei tetti vicini.

E' consentito l'uso di fosse di chiarificazione pre fabbricate; esse debbono tuttavia sottostare alle stesse norme di quelle costruite sul posto, anche se brevettate.

Le bocche di accesso alle fosse debbono avere:

- a) una superficie non inferiore a mq. 0,60
- b) un doppio chiusino di lastra metallica o di pietra, perfetta tenuta ed intramezzato da uno spazio di almeno cm. 20 riempito di terriccio.

La costruzione di pozzi neri sarà consentita solo quando per mancanza di fognatura adatta o di acqua sufficiente, sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori dei tipi sopra indicati.

Inoltre, tutti i pozzi neri debbono avere un tubo di aereazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini, e non possono assolutamente essere provvisti di sfioratore.

I cosiddetti bottini mobili o fosse asportabili sono proibiti.

Alla soppressione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà provveduto non appena sarà giudicato opportuno dall'Autorità Comunale.

L'Autorità Comunale si riserva inoltre la facoltà di fare esaminare lo stato dei pozzi neri e di ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la strada della pubblica salute.

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo dovranno adottarsi, sotto la responsabilità solidale dei proprietari e dei costruttori, tutte le cautele suggerite dalla scienza per la sicurezza degli operai.

E' facoltà dell'Ufficiale sanitario dettare ulteriori prescrizioni e precisazioni in materia.

Art. 80 - Cappe e camini - fornelli ecc.

I prodotti gassosi della combustione ed i vapori dovranno essere eliminati dai locali mediante cappe munite di canne ed altri mezzi di riconosciuta efficacia.

Ogni apparecchio di combustione dev'essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo, o di canna fumaria tipo shunt, di sezione proporzionata al volume dei gas di combustione e comunque non inferiore a cmq. 120.

E' prescritta la cappa di tiraggio adeguata alla raccolta dei gas combusti e delle esalazioni. Al posto della cappa sono ammessi aspiratori elettrici di potenza adeguata.

Art. 81 - Scarichi di vapore e di gas

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi, ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi nella atmosfera per mezzo di camini, o di appositi tubi che s'innalzino verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.

I camini per uso industriale, devono essere muniti di parafulmine e dovranno elevarsi, sopra l'altezza di cui sono suscettibili i fabbricati nelle zone, dai camini stessi di almeno 5 metri e distare dalle proprietà confinanti metà della loro altezza e comunque da spazi pubblici minimo m. 10.

Art. 82 - Superfici e altezze dei locali, soppalchi

Non potranno essere costruiti locali di abitazione, cioè destinati a dimora abituale di persone, cucine e portinerie che non abbiano superfici in pianta di almeno mq.8,00 e con una larghezza minima di m. 1,80 e con una profondità massima pari al doppio dell'altezza del locale stesso rispetto alla parete finestrata.

Sarà consentita la costruzione di cucinini di superficie inferiore a mq. 8,00 purchè provvisti di regolari finestre prospettanti su spazio aperto.

Sono ammesse le cabine di cottura quando abbiano una superficie non superiore ai mq. 5,00, siano accessibili da locali regolarmente illuminati e ventilati, siano provvisti di adeguata ventilazione forzata.

Nelle case di nuova costruzione nel vecchio nucleo l'altezza dei locali sarà la seguente:

- 1) per i fabbricati costruiti in fregio a spazi pubblici anche in arretrato:
 - a) per il piano terreno, l'altezza del livello del marcia piede, o da quello di spiccatto dal suolo circostante, all'intradosso del solaio non potrà essere minore di m. 3,40 con altezza interna netta non minore di m. 2,70.
 - b) per i piani superiori altezza interna netta non minore di m. 2,70.
- 2) per i fabbricati isolati o comunque non in fregio a spazi pubblici:
 - a) per il piano terreno l'altezza dal livello del terreno all'intradosso del solaio non potrà essere minore di m. 3,20; con altezza interna netta non inferiore a m. 2,70.
 - b) per i piani il cui piano di calpestio sia comunque ad una quota del terreno superiore a m. 0,80, l'altezza netta dei locali non dovrà essere minore di m. 2,70.

Nel vecchio nucleo, per operazioni di risanamento igienico edilizio che non comportino l'abbattimento totale degli edifici, o l'inserimento di nuovi edifici nelle corti

ne esistenti, allo scopo di non alterare una situazione ambientale riconosciuta valida e da tutelare, l'altezza dei piani terreni potrà essere inferiore a quella indicata al punto 1) del presente articolo fino ad un minimo di m. 2,50.

Per locali di alberghi, ristoranti, collegi ed esercizi pubblici, comunque tali da comportare una utilizzazione di tipo collettivo, l'altezza netta sarà non minore di m. 3,20.

Altri locali destinati ad uso individuale come camere da letto, servizi, guardaroba ecc. l'altezza minima consentita sarà di m. 2,70.

Nelle case di nuova costruzione nelle zone di espansione e nelle zone agricole l'altezza dei locali sarà la seguente:

- a) per il piano terreno l'altezza dal livello del terreno antistante all'intradosso del soffitto, non potrà essere minore di m. 3,00 con altezza netta interna non minore di m. 2,70;
- b) per i piani superiori l'altezza netta dei locali non dovrà essere minore di m. 2,70.

L'altezza netta dei locali si misurerà dal pavimento al soffitto e a metà esatta per le volte.

Per i locali di sottotetto sarà ammessa una altezza interna netta media non inferiore a m. 2,40 con un minimo in gronda di m. 2,00.

Comunque i locali devono avere una cubatura minima di mc. 24.

Nei locali di abitazione, dei depositi e magazzini, anche di case preesistenti, gli impalcati a mezzaria saranno ammessi solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) il locale abbia un'altezza minima di m. 5,00
- 2) il soppalco non sia chiuso con pareti neppure parzialmente
- 3) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale.

Valgono le disposizioni riguardanti le altezze minime ed i requisiti igienico-sanitari previsti dall'istruzione ministeriale del 18 luglio 1975 (G.U. del 18/7/1975 n.190).

Art. 83 - Areazione ed illuminazione dei locali

Ogni locale di abitazione dovrà avere almeno una finestra, opportunamente collocata, che si affacci direttamente verso spazi pubblici o spazi regolamentari o cortili.

E' consentita la mancanza di finestre solo per corridoi o per piccoli vani di ripostiglio e di disimpegno.

Anche i vani scala dovranno essere convenientemente areati ed illuminati. Ogni unità di abitazione (appartamento) dovrà avere un'esposizione tale da consentire il riscontro d'aria diretto o almeno diagonale e il miglior soleggiamento del maggior numero possibile di locali abitati.

Per quanto non precisato valgono le disposizioni fissate dalle istruzioni ministeriali del 18/7/1975 (G.U. del 18 luglio 1975 n. 190).

Art. 84 - Seminterrati, sotterranei, cantine

Non potrà essere adibito ad uso di abitazione permanente, anche nelle case esistenti, alcun locale che in tutto e in parte della sua altezza sia sotterraneo.

L'uso dei locali semisotterranei per altre utilizzazioni che comportino la presenza di persone come locali pubblici, magazzini, depositi, laboratori, uffici, cucine, forni, frigoriferi, locali di servizi, lavanderie collettive, eccetera, è subordinato alle seguenti condizioni:

- il piano di calpestio del seminterrato sia situato a quota superiore al livello massimo delle acque del sottosuolo di almeno m. 1,00 e sia provvisto di vasca antiaves a tenuta; lo scarico regolamentare delle acque avvenga in modo che non si verificchino rigurgiti;
- l'altezza minima interna dei locali sia di 3,00 m. con sporgenza minima netta di m. 1,50 sul piano di spiccato;
- il pavimento risulti impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;
- superficie di diretta illuminazione sia pari a $1/8$ della superficie del locale, con finestre a prentesi a non meno di m. 0,15 dal livello del marciapiede o del terreno antistante;
- la profondità netta del locale non deve essere superiore al doppio della sua altezza;
- l'utilizzazione dei locali al di sotto del piano terreno è ammessa per gli usi e condizioni sopra dette, nel caso in cui i locali siano provvisti di impianto di condizionamento d'aria riconosciuto idoneo dall'Autorità comunale.

Art. 85 - Gabinetti, bagni, docce

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, dovrà essere provvisto di gabinetto con bagno, o doccia, opportunamente collocati nell'alloggio. Per alloggi con oltre cinque locali con superficie lorda superiore a 150 mq. dovrà essere predisposto un gabinetto in più.

Per i locali destinati a negozio dovrà essere previsto un gabinetto per ogni singolo negozio.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, queste fino all'altezza di m. 1,60, dovranno essere di materiale impermeabile liscio alla superficie e di facile lavatura.

Le tubazioni delle latrine saranno provviste di sifone prima della immissione nella rete di scarico e saranno collegate a canne di ventilazione prolungate fin sopra il tetto.

I gabinetti dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno a mezzo di finestre e lucernari apribili della superficie di almeno mq. 0,50 e non avere accesso diretto dalla cucina o dai locali abitabili.

Per quanto non precisato valgono le disposizioni delle istruzioni ministeriali del 18/7/75 (G.U. del 18 luglio 1975 n. 190).

Art. 86 - Locali a destinazione industriale o commerciale

Nei riguardi delle costruzioni destinate ad aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme e le sanzioni del regolamento generale di igiene del lavoro approvato con D.D. 19 marzo 1956 n. 302.

L'impianto e l'esercizio di fabbriche, industrie, con lavorazione o deposito di materiali insalubri o pericolosi, elencati nei decreti ministeriali 12 luglio 1912 e 16 febbraio 1927, sono subordinati ad uno speciale permesso del Sindaco in conformità a quanto prescrivono gli articoli 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

L'impianto, l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento di industrie in genere sono altresì soggetti alla disciplina di cui al D.L. 12 marzo 1946 n. 211 e al D.L. 29 giugno 1947 n. 543.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di legge riguardanti le norme anti smog e l'inquinamento atmosferico.

Dovranno essere tenute presenti tutte le disposizioni contenute nella legge n. 426 dell'11 giugno 1971 (legge sulla disciplina del Commercio).

Art. 87 - Locali di uso pubblico collettivo

I teatri, i cinematografi ed i locali in genere destinati ad uso pubblico devono uniformarsi, sia per quanto riguarda la costruzione che per l'esercizio, alle norme di legge ed alle particolari regolamentazioni vigenti per ogni caso.

TITOLO III

Norme per i fabbricati rurali

Art. 88 - Fabbricati rurali ed annessi

1) Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono alla abitazione degli addetti all'agricoltura, al ricovero e all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile e che comunque siano inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

Il terreno destinato a costruzioni rurali dovrà essere asciutto e, ove sia necessario, munito di drenaggio, in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito, si trovi ad almeno 1 metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

Il comune potrà comunque imporre ulteriori provve^{di}menti atti ad impedire l'eventuale diffondersi dell'umidità.

I cortili e le aie, gli orti ed i giardini (anche esistenti) annessi alle case rurali dovranno essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case; per lo stesso scopo si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche.

I fabbricati destinati ad abitazione dovranno essere adibiti unicamente a tale uso e essere isolati da costruzioni di altro uso.

Canali di gronda e pluviali sono obbligatori.

2) I locali dovranno avere un'altezza netta minima di m. 2,80 sia per il piano terreno che per i piani superiori. Il pavimento del piano terreno dovrà essere sopraelevato di almeno cm. 30 sul piano di campagna e dovrà essere isolato con sottostante vespaio areato.

Nell'interno della casa ogni focolaio dovrà essere munito di cappa ed avere una apposita canna da fumo che si prolunghi sopra i tetti con fumaiolo dell'altezza di almeno un metro.

Per tutte le altre prescrizioni riguardanti locali adibiti ad abitazione valgono le norme degli articoli precedenti del presente regolamento.

I luoghi di deposito dei prodotti agricoli dovranno essere asciutti, ben areati, intonacati al civile con pavimento a superficie unita composto da materiale atto ad evitare la formazione della polvere.

3) Le case rurali esistenti dovranno avere eccezionalmente una latrina con acqua corrente per ogni 10 locali ed un numero sufficiente di acquai.

Le case di nuova costruzione dovranno avere una latrina con acqua corrente, un acquai ed una doccia o bagno per ciascun alloggio.

Le latrine esistenti potranno scaricare in pozzi impermeabili ed a perfetta tenuta.

Nelle nuove costruzioni i locali ad uso abitazione dovranno avere latrine collegate direttamente con regolare fognatura urbana. Le latrine dovranno essere provviste verso l'esterno di finestra di superficie non minore di mq. 0,50.

Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, dovrà essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni e perdite.

Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianti di fornitura d'acqua e degli scarichi di acque bianche e nere, si farà riferimento agli articoli precedenti.

Art. 89 - Edifici per il ricovero degli animali

Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. Per gli edifici esistenti è tollerata la contiguità, ma essi non potranno comunicare direttamente con i locali destinati ad abitazioni, avere accesso da essi, avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione a distanza minore di ml. 3. Infine essi dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml. 15 dalla pubblica via.

E' proibito costruire i solai delle stalle con strutture in legno, quando esse formano un solo corpo con la casa di abitazione. Qualora i locali esistenti sopra la stalla siano adibiti ad abitazioni anche solo diurna, fra il solaio della stalla ed il pavimento di tali ambienti dovrà essere interposto uno strato di cemento o di altro materiale impermeabile.

Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di ml. 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilata anche per mezzo di canne ed illuminate; il ricambio d'aria si provvederà con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione dovranno essere munite di reticelle metalliche su telaio per impedire l'entrata delle mosche.

Le stalle e le scuderie dovranno avere una cubatura di almeno mc. 30 per ogni capo grosso di bestiame; gli ovili ed i porcili almeno mc. 15 per capo.

Il pavimento darà costruito con materiale impermeabile e sarà munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni.

Le pareti dovranno essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di ml. 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto dovrà essere facilmente pulibile.

Le mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile.

Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, saranno alimentati possibilmente da acqua corrente od almeno sarà disposto che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio.

Dovranno altresì essere costruiti con angoli lisci ed arrotondamenti.

Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame dovranno essere ogni giorno allontanati e portati alle apposite concimaie. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie, dovranno essere seguite le prescrizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 12 e le disposizioni prefettizie che saranno impartite di volta in volta, nonchè le norme del seguente articolo.

Art. 90 - Letamai

Non sono ammessi letamai nell'interno dei centri abitati.

Essi saranno costruiti possibilmente a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e dovranno di stare non meno di ml. 30 da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

La capacità dei letami dovrà permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

I letami e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili, debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero ed alla fossa biologica per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli in ferro.

Le platee di accumulo del letame debbono possere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotate di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.